



OSSERVATORIO  
WEALTH MANAGEMENT

*di Morri Rossetti & Franzosi*

---

# Monthly Roundup


---

Maggio 2026

I principali aggiornamenti in materia di Wealth Management dello scorso mese.

---

### **Trust e devoluzione anticipata: escluso il diritto del singolo beneficiario in assenza di previsione nell'atto istitutivo**



La Corte di Cassazione, Sez. I civile, con ordinanza del 4 maggio 2026, n. 12518, affronta il tema della devoluzione anticipata del fondo in trust, chiarendo i presupposti per il riconoscimento del diritto dei beneficiari alla liquidazione anticipata delle rispettive posizioni.

In particolare, la Suprema Corte esclude che il singolo beneficiario possa pretendere la distribuzione della quota in assenza di una previsione espressa nell'atto istitutivo o di un consenso unanime degli altri beneficiari, valorizzando la legge regolatrice del trust e il contenuto negoziale dell'atto istitutivo.

#### **Il caso**

La vicenda trae origine dalla costituzione del trust "Lorymar", istituito in data 21 dicembre 2012, da Tizio, Caio, Sempronio e Mevio, con durata venticinquennale e regolato dalla legge di Jersey, con la finalità di *"sovvenire alle necessità della vita dei beneficiari mediante la creazione di un patrimonio autonomo e vincolato nel loro esclusivo interesse"*, coincidenti con i medesimi disponenti.

Nel trust era stata conferita, quale unico bene, la partecipazione nella società Immobiliare IME S.a.s.

Nel corso della gestione, il *trustee* aveva comunicato ai beneficiari l'avvenuta alienazione dell'intera partecipazione sociale, con conseguente trasformazione del fondo in trust in liquidità, quantificata – alla data del 24 giugno 2022 – in circa Euro 6.977.000.

Successivamente, in data 29 luglio 2022, il *trustee* aveva proceduto a una distribuzione parziale e anticipata del patrimonio, attribuendo a ciascun beneficiario la somma di Euro 800.000, senza tuttavia proseguire nelle ulteriori distribuzioni, pur permanendo nella propria disponibilità somme rilevanti.

Tizio e Caio lamentavano che, a fronte di tale situazione, il *trustee* non avesse provveduto né alla devoluzione integrale del patrimonio né alla sua valorizzazione, con conseguente pregiudizio per i beneficiari.

Essi deducevano altresì di avere inutilmente richiesto il pagamento delle quote residue loro spettanti, fondando la propria pretesa sulla legge di Jersey, senza ottenere riscontro favorevole, se non comunicazioni interlocutorie.

Il *trustee*, infatti, aveva nel frattempo adito la sezione di volontaria giurisdizione del Tribunale di Milano, chiedendo una pronuncia in ordine alla possibilità di procedere alla devoluzione finale del patrimonio, stante la natura non ordinaria dell'operazione e l'assenza di una posizione unanime tra i beneficiari.

Sulla base di tali presupposti, i ricorrenti agivano in giudizio e chiedevano la condanna del *trustee* al pagamento, in loro favore, della quota residua del patrimonio del trust, pari a un quarto ciascuno, oltre interessi, invocando anche la responsabilità personale del *trustee*. Analoga domanda veniva proposta da Sempronio, intervenuto nel giudizio.

Si costituivano in giudizio sia il *trustee*, sia Mevio, i quali contestavano la fondatezza delle domande. In particolare, Mevio evidenziava che, in base all'atto istitutivo del trust e in assenza di unanimità tra i beneficiari, non potesse procedersi né alla liquidazione del fondo né allo scioglimento anticipato del trust; aggiungeva inoltre che il proprio dissenso era giustificato da pretese risarcitorie nei confronti degli altri disponenti-beneficiari, ritenuti responsabili di condotte pregiudizievoli per il trust.

Il Tribunale di Milano, decidendo sulla base della sola documentazione prodotta e applicando la legge di Jersey, rigettava le domande, ritenendo non dimostrato il diritto dei beneficiari a ottenere la liquidazione anticipata del patrimonio. Tale decisione veniva confermata dalla Corte d'Appello di Milano.

### **La pronuncia**

Sul piano giuridico, la questione centrale attiene alla sussistenza, in capo ai singoli beneficiari, di un diritto alla liquidazione anticipata della quota di spettanza, in difetto di consenso unanime, alla luce dell'atto istitutivo del trust e della normativa di Jersey richiamata quale legge regolatrice.

I ricorrenti invocavano, in particolare, l'esistenza di un "diritto incondizionato" alla devoluzione anticipata della quota, sostenendo che tale prerogativa potesse desumersi sia dai pareri legali prodotti sia dai principi elaborati nella giurisprudenza di *common law* (in particolare, *Saunders v. Vautier*).

La Corte d'Appello di Milano esclude, tuttavia, che nella fattispecie possa configurarsi un diritto siffatto, valorizzando, in primo luogo, il contenuto dell'atto istitutivo, che prevede una durata determinata del trust (25 anni) e non contempla alcun diritto del singolo beneficiario di ottenere unilateralmente la liquidazione anticipata della propria quota, limitandosi a riconoscere un potere di mera "anticipazione" rimesso al *trustee*.

In secondo luogo, viene richiamato l'art. 43 della Jersey Trust Law 1984, il quale consente la cessazione anticipata del trust – anche in deroga all'atto istitutivo – solo ove vi sia una richiesta proveniente da tutti i beneficiari, presupponendo quindi una volontà concorde e totalitaria incompatibile con un'iniziativa individuale.

Tale disposizione, nel far coincidere la distribuzione del patrimonio con la cessazione del trust, è interpretata nel senso di escludere la possibilità di una liquidazione parziale.

La Corte di appello, in sintesi, ha fondato la statuizione – quanto al profilo dell'insussistenza del "diritto incondizionato" su: (i) l'atto costitutivo del trust che ne aveva predeterminato la durata e non aveva previsto che il singolo beneficiario potesse chiedere anticipatamente la liquidazione della propria quota; (ii) l'art. 43 della Jersey Trust Law 1984, vigente all'epoca e non nel testo come recente modificato nel 2015, secondo il quale la cessazione del trust in deroga all'atto costitutivo poteva essere richiesta solo da tutti i beneficiari in accordo; (iii) che il parere legale ed i precedenti giurisprudenziali prodotti non consentivano di ritenere l'esistenza del loro diritto ad ottenere, in via anticipata rispetto alla scadenza stabilita nell'atto istitutivo del trust, la liquidazione della quota di spettanza.

La Corte di Cassazione, condividendo l'impostazione dei giudici di merito, ha affermato che il diritto fatto valere dai ricorrenti deve

qualificarsi come diritto "condizionato", poiché subordinato al rispetto della durata del trust e all'assenza di una previsione che consenta la liquidazione anticipata su iniziativa del singolo beneficiario.

In tale prospettiva, la circostanza che siano state già erogate anticipazioni non è incompatibile con tale qualificazione, trattandosi di facoltà espressamente prevista dall'atto istitutivo.

Esclusa la sussistenza del diritto alla liquidazione anticipata, restano assorbite le ulteriori questioni relative alla divisibilità della quota e alla possibilità di prosecuzione parziale del trust.


## Conclusioni

La pronuncia in commento ribadisce con particolare fermezza un principio di centrale rilievo nella disciplina dei trust: in assenza di un'espressa previsione contenuta nell'atto istitutivo - e salvo il consenso unanime di tutti i beneficiari - il singolo non può pretendere la liquidazione anticipata della propria posizione.

La Corte valorizza così la funzione dell'atto istitutivo quale parametro decisivo nella regolazione dei rapporti interni al trust, riaffermandone la forza vincolante e la sua funzione di presidio dell'equilibrio patrimoniale e della stabilità dell'assetto segregativo.

\* \* \*

## La nuova stagione dell'Art Bonus: verso una governance collaborativa della cultura



L'Art Bonus ha profondamente trasformato il rapporto tra cultura, fiscalità e partecipazione privata, introducendo un modello di mecenatismo moderno fondato sulla collaborazione tra istituzioni pubbliche e società civile. A oltre dieci anni dalla sua introduzione, il dibattito si concentra oggi sull'ampliamento degli strumenti di sostegno alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

La recente proposta di riforma presentata alla Camera dei deputati mira, infatti, a estendere il credito d'imposta a nuovi soggetti e ambiti culturali, rafforzando il principio di sussidiarietà e la cooperazione tra pubblico e privato. In questo scenario, la cultura si conferma non solo bene comune da proteggere, ma anche leva strategica di coesione sociale, sviluppo territoriale e identità nazionale.

L'articolo analizza l'evoluzione normativa dell'Art Bonus e le prospettive aperte dal nuovo modello di governance culturale collaborativa.

L'Art Bonus rappresenta, senza dubbio, una delle più significative innovazioni fiscali introdotte nell'ordinamento tributario italiano degli ultimi decenni in materia di sostegno alla cultura. Nato con il decreto-legge n. 83 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del medesimo anno, esso ha segnato il tentativo, ambizioso e per molti aspetti riuscito, di superare la tradizionale dipendenza del patrimonio

culturale dalle sole risorse pubbliche, introducendo un meccanismo di fiscalità premiale fondato sulla promozione del mecenatismo contemporaneo.

Il credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate a favore della cultura ha, infatti, consentito, negli anni, di mobilitare risorse private, restituendo centralità al rapporto tra impresa, cittadino e patrimonio artistico nazionale. Secondo i dati recentemente diffusi dal Ministero della Cultura<sup>1</sup>, l'Art Bonus ha mobilitato miliardi di euro di contributi destinati a restauri, manutenzioni e valorizzazione del patrimonio pubblico, passando progressivamente da semplice strumento fiscale a vero e proprio paradigma culturale.

Inoltre, l'Art Bonus ha contribuito a modificare, forse irreversibilmente, il paradigma della tutela del patrimonio culturale italiano, storicamente fondato sull'idea della centralità del patrimonio artistico di proprietà pubblica e della responsabilità esclusiva dello Stato nella sua conservazione.

La progressiva apertura al finanziamento privato, incentivata fiscalmente, ha favorito l'emersione di nuovi modelli di governance culturale fondati sul principio di sussidiarietà orizzontale, nei quali il partenariato pubblico-privato assume un ruolo centrale.

La tutela del patrimonio culturale non può più essere interpretata esclusivamente come funzione pubblica in senso autoritativo, ma come responsabilità condivisa fondata sulla cooperazione tra istituzioni, imprese, enti ecclesiastici e società civile.

Ed è proprio in questo contesto che si inserisce la recente proposta di legge A.C. 2374<sup>2</sup> presentata alla Camera dei deputati, nel maggio 2025, dall'On. Maurizio Lupi e sostenuta dall'Intergruppo parlamentare per la sussidiarietà, volta ad ampliare significativamente il perimetro soggettivo dell'Art Bonus, includendo enti del Terzo settore, enti ecclesiastici, istituti culturali, festival, musei privati appartenenti al Sistema museale nazionale e archivi d'impresa.

In particolare, la proposta estende l'Art Bonus a sette nuove categorie di beneficiari e di corrispondenti interventi per la tutela di beni e la promozione di attività culturali:

- erogazioni liberali per interventi di conservazione, manutenzione e restauro di edifici, ville, parchi o giardini di particolare interesse artistico, archeologico o storico (accertato con dichiarazione d'interesse culturale), effettuate in favore di enti del Terzo settore, fondazioni o associazioni riconosciute, operanti senza scopo di lucro, i quali abbiano tra le proprie finalità statutarie la conservazione, il restauro e la gestione di tali beni culturali, a condizione che l'immobile sia reso fruibile al pubblico;
- erogazioni liberali per interventi di conservazione, manutenzione e restauro di chiese, monasteri e luoghi di culto di particolare interesse storico o artistico ovvero di biblioteche, archivi o musei riconosciuti di rilevante interesse culturale, effettuate in favore di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ovvero di fabbricerie, per le chiese che ne sono dotate;

---

<sup>1</sup> Comunicato stampa del 5 maggio 2026, "Art Bonus, Giuli: "Esempio concreto di partecipazione identitaria e sostegno alla cultura", in <https://cultura.gov.it/comunicato/28989>.

<sup>2</sup> Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,

n. 106, concernenti l'ampliamento dell'ambito di applicazione del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura.

- erogazioni liberali per l'organizzazione di manifestazioni o festival culturali effettuate in favore degli enti organizzatori avuto riguardo al riconoscimento del rilevante interesse pubblico dell'iniziativa;
- erogazioni liberali in favore degli istituti culturali destinatari di contributi ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534 (Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali), o dileggi speciali, per lo svolgimento delle attività istituzionali previste dai rispettivi statuti;
- erogazioni liberali in favore dei comitati e delle edizioni nazionali istituiti ai sensi della legge 1° dicembre 1997, n. 420 (Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali), o di leggi speciali per lo svolgimento delle attività istituzionali;
- erogazioni liberali in favore di istituti e luoghi della cultura pubblici o privati appartenenti al Sistema museale nazionale;
- erogazioni liberali in favore di archivi e musei d'impresa aderenti all'Associazione italiana archivi e musei d'impresa – Museimpresa, promossa dalle associazioni Confindustria e Assolombarda.

Per garantire la certezza e la trasparenza nella ricezione e nell'impiego delle erogazioni liberali, ne viene prescritta l'iscrizione in una contabilità separata nell'ambito del bilancio del soggetto destinatario.

Inoltre, gli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina generale dell'Art Bonus sono

rimodulati per adeguarli alle caratteristiche dei soggetti beneficiari delle erogazioni, stabilendo per esse periodicità diverse in considerazione della differente capacità organizzativa e delle diverse modalità di utilizzazione che caratterizzano ciascuna categoria di istituzioni.

Ulteriori disposizioni riguardano la vigilanza, rimessa al Ministero della Cultura d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sulla destinazione e sull'utilizzazione dei fondi derivanti dalle erogazioni liberali e sulla corretta esecuzione degli interventi e delle attività previsti da parte dei soggetti beneficiari delle erogazioni stesse, oltre alla rimodulazione della sanzione per il caso di indebita utilizzazione dei fondi o di mancato impiego di essi entro ventiquattro mesi dall'erogazione e al recupero dell'importo del credito d'imposta<sup>3</sup>.

Gli interventi contenuti nella proposta di legge mirano a rafforzare la sinergia tra pubblico e privato nella tutela dei beni e nella promozione delle attività culturali, incoraggiando investimenti in ambiti finora esclusi dal beneficio, ma centrali per la conservazione dell'identità storica e artistica del Paese e per il mantenimento della rilevanza internazionale dell'Italia nel settore culturale, valorizzando la straordinaria ricchezza di monumenti, esperienze e tradizioni artistiche, letterarie, filosofiche e scientifiche maturate nella plurimillennaria storia italiana.

La vera sfida dei prossimi anni consisterà nel mantenere un giusto equilibrio: favorire il coinvolgimento dei privati, senza arretrare sul principio della centralità della "funzione pubblica" del patrimonio culturale nel senso di "fruizione pubblica"; incentivare il mecenatismo diffuso e la

<sup>3</sup> Il recupero e la sanzione sono posti a carico del destinatario dell'erogazione liberale, sul quale ricade la responsabilità dell'inadempimento, mentre viene tenuto indenne il benefattore, che ha effettuato l'erogazione, in quanto non è

in condizione di esercitare alcun controllo successivo sull'attività del destinatario dell'atto di liberalità.

cooperazione territoriale per la protezione e la valorizzazione del patrimonio culturale comune.


La nuova proposta di legge evidenzia come il futuro della tutela del patrimonio culturale italiano passi sempre più attraverso modelli collaborativi, nei quali istituzioni pubbliche, imprese, comunità territoriali e soggetti privati condividano responsabilità, risorse e visione strategica per la conservazione e la trasmissione del patrimonio comune.

Allo stesso tempo, l'evoluzione dell'Art Bonus dimostra come la valorizzazione della cultura sia oggi strettamente legata alla capacità di costruire ecosistemi cooperativi, nei quali il sostegno fiscale diventa strumento di partecipazione civica, responsabilità sociale e sviluppo culturale sostenibile.

A.M. e S.S.

\* \* \*

### **Italiani impatriati: la Cassazione nega l'agevolazione senza cinque anni di residenza estera**



Con l'ordinanza n. 9597, depositata il 15 aprile 2026, la Corte di cassazione interviene nuovamente sul perimetro applicativo del regime agevolativo di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015.

La Suprema Corte afferma che il cittadino italiano rientrato in Italia dopo un periodo di lavoro all'estero inferiore a cinque anni non può accedere al beneficio impatriati invocando l'applicazione del comma 2, primo periodo, della norma, in quanto disposizione riservata ai cittadini dell'Unione europea diversi da quelli italiani. Un'interpretazione estensiva condurrebbe – secondo i giudici di legittimità – a un'inammissibile interpretatio abrogans del requisito generale quinquennale di residenza estera pregressa, previsto dal comma 1, lett. a).

### **Il caso**

La vicenda trae origine da una istanza di rimborso presentata da un cittadino italiano il quale, dopo aver svolto attività di lavoro dipendente presso una società con sede a Shanghai, dal 2014 al 2016, aveva fatto rientro in Italia all'inizio del 2017.

Nel corso del biennio successivo, il contribuente aveva assolto le imposte sul reddito secondo le regole ordinarie, ritenendo – sulla base dell'interpretazione restrittiva allora dominante nella prassi amministrativa – di non poter beneficiare del regime agevolativo di cui all'art. 16, D.Lgs. 147/2015 (c.d. Regime impatriati) in ragione della mancata iscrizione all'AIRE nel periodo di permanenza all'estero.

A seguito dell'introduzione del nuovo comma 5-ter dell'art. 16cit. – che ha superato la limitazione legata all'iscrizione anagrafica per i soggetti rientrati entro il 31 dicembre 2019, in grado di dimostrare la residenza estera su base convenzionale – il contribuente ha chiesto il rimborso delle imposte versate, ritenendo integrati i requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 16 per beneficiare dell'agevolazione (i.e. cittadinanza UE, possesso di laurea e lavoro all'estero per 24 mesi).

A fronte del silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate, il contribuente ha proposto ricorso.

La Commissione tributaria provinciale ha rigettato l'impugnazione e il giudice d'appello ha confermato la decisione, rilevando la mancata integrazione del requisito sostanziale della durata minima quinquennale della permanenza all'estero. Avverso tale pronuncia il contribuente ha dunque presentato ricorso per Cassazione, denunciando una errata interpretazione della disciplina agevolativa.

### **La decisione della Corte di cassazione**

La Suprema Corte, con l'ordinanza in commento, ha respinto il ricorso. La Cassazione ricostruisce anzitutto l'architettura della norma nel testo *ratione temporis* vigente, evidenziando come essa delineasse tre distinte categorie di beneficiari, ciascuna soggetta a requisiti specifici.

In particolare, il comma 1, lett. a) dell'art. 16, subordinava l'accesso al regime alla condizione – tra le altre – che il lavoratore non fosse stato fiscalmente residente in Italia nei cinque periodi d'imposta precedenti il trasferimento.

Il comma 2, primo periodo, estendeva il beneficio a specifiche categorie di soggetti, tra cui cittadini UE in possesso di determinati requisiti. Il secondo periodo del medesimo comma 2, infine, riconosceva le medesime agevolazioni ai cittadini di Stati extra-UE con i quali fosse in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni.

Muovendo da tale schema, la Corte respinge la tesi difensiva del contribuente – secondo cui anche i cittadini italiani, in quanto cittadini UE, potrebbero accedere all'agevolazione per il tramite del comma 2, primo periodo – valorizzando un argomento di carattere sistematico: se anche i cittadini italiani fossero inquadrati nel primo periodo del comma 2

dell'art. 16, non vi sarebbe spazio applicativo per il comma 1, lett. a) della disposizione.

In altre parole, seguendo la tesi prospettata dal contribuente, si determinerebbe una inammissibile *interpretatio abrogans* della previsione del requisito (generale) quinquennale, in aperto contrasto con i criteri ermeneutici di cui all'art. 12 delle Preleggi.

Ne discende, secondo la lettura offerta dai giudici di legittimità, che il primo periodo del comma 2 va riferito esclusivamente ai cittadini dell'Unione europea diversi da quelli italiani; mentre questi ultimi restano assoggettati alla disciplina generale del comma 1, con la conseguente applicazione del requisito dei cinque periodi d'imposta di residenza estera.

\* \* \*

### **Esenzione ex art. 19 della L. n. 74/1987 anche per i trasferimenti immobiliari ai figli**



L'esenzione prevista dall'art. 19 della L. n. 74/1987 deve applicarsi anche nelle ipotesi in cui, nell'ambito di una definizione degli aspetti patrimoniali che risulti funzionale alla gestione della crisi coniugale, il trasferimento non intercorra direttamente tra coniugi, ma in favore dei figli.

## Il caso

La vicenda trae origine da due procedimenti separati, riuniti – in sede di gravame – per evidente connessione oggettiva e soggettiva; in particolare, in periodi diversi ed in forma separata, due coniugi impugnavano un avviso di liquidazione imposte sulle donazioni, ipotecaria, catastale e bollo relativo ad un atto di trasferimento di immobili effettuato dagli stessi in favore dei figli.

I contribuenti contestavano la mancata applicazione dell'esenzione prevista ex art. 19 L. n. 74/1987 e lamentavano difetto di motivazione ed errore da parte dell'amministrazione finanziaria.

In primo grado, in riferimento al ricorso avanzato da D.V., l'adita Corte di giustizia tributaria di Roma, rigettava il ricorso; diversamente si pronunciava nel merito del ricorso avanzato da A.V., che veniva, invece, accolto.

Per quanto attiene la situazione di D.V., il coniuge soccombente proponeva appello, insistendo nella richiesta di applicazione dell'esenzione sul trasferimento immobiliare, in quanto atto funzionale a regolare gli effetti della crisi matrimoniale.

Nel procedimento riguardante A.V., l'Agenzia delle entrate, soccombente, impugnava la decisione del primo grado, sostenendo che la causa del trasferimento era da imputare alla definizione di un diverso giudizio pendente tra i coniugi, quindi estraneo rispetto alla crisi coniugale.

Nel secondo grado, la Corte di giustizia tributaria del Lazio riuniva i descritti procedimenti, al fine di evitare il rischio di formazione di giudizi contrastanti ed in aderenza al "principio della ragione più liquida".

## La decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

La Corte di giustizia tributaria del Lazio ha accolto l'appello proposto da D.V., rigettando, invece, la parallela impugnativa avanzata dall'Agenzia delle entrate.

In particolare, ripercorrendo la posizione della giurisprudenza sul punto, i giudici del secondo grado riconoscono l'applicazione dell'esenzione ex art. 19 della L. n. 74/1987 a tutti gli atti e a tutte le convenzioni che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all'uno o all'altro coniuge.

Nel merito, la pronuncia in esame, in conformità con la giurisprudenza maggioritaria, mette in luce la portata generale della norma di esenzione fiscale, la quale non distingue espressamente tra atti eseguiti all'interno della famiglia e nei confronti di terzi, atteso che la "ratio" della disposizione risiede nella volontà di favorire la complessiva negoziazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi.

Per i giudici dell'appello, l'atto di trasferimento di immobili in favore dei figli ha rispettato lo scopo di definizione globale delle ragioni patrimoniali controverse tra i coniugi e, pertanto, risulta idoneo all'applicazione della descritta esenzione.

In tale cornice, pertanto, le ragioni a fondamento dell'avviso di liquidazione impugnato dai coniugi non risultano fondate; la Corte, pertanto, ha accolto l'appello proposto da D.V. e rigettato il gravame promosso dall'Agenzia delle entrate.

## Osservazioni

L'art. 19 della L. n. 74/1987 dispone un'esenzione ai fini dell'imposta di bollo, di registro e di ogni altra imposta con riferimento a tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi ai procedimenti di separazione e divorzio, intesa a facilitare la riorganizzazione patrimoniale tra coniugi in funzione della crisi coniugale.

La pronuncia in analisi contribuisce a rafforzare un orientamento volto a privilegiare una lettura sostanziale della norma, per cui la funzione dell'atto prevale sulla sua struttura formale, valorizzando la causa degli atti nello spirito di sistemazione e privilegiando, così, un'interpretazione funzionalmente orientata e non formalistica della fattispecie.

La sentenza n. 1345/2026 della Corte di giustizia tributaria del Lazio valorizza il collegamento

causale tra l'atto e la definizione degli assetti in funzione della crisi coniugale, in un'ottica di maggiore flessibilità nell'ambito della gestione della stessa.

Alla luce di quanto detto, l'esenzione fiscale ex art. 19 della L. n. 74/1987 deve essere applicata a tutti gli atti che risultino funzionalmente inseriti nel regolamento complessivo dei rapporti patrimoniali conseguenti alla crisi coniugale, indipendentemente dalla direzione soggettiva del trasferimento.

In questa prospettiva, il dato soggettivo (ossia l'identità dei destinatari dell'attribuzione) viene subordinato al dato funzionale, rappresentato dalla connessione dell'atto con la definizione degli assetti familiari.

Per maggiori informazioni e approfondimenti

**Fabrizio Gaetano Pacchiarotti**

*Partner e Responsabile Osservatorio Wealth Management*

[Fabrizio.Pacchiarotti@MorriRossetti.it](mailto:Fabrizio.Pacchiarotti@MorriRossetti.it)

---

**Morri Rossetti & Franzosi**



**Osservatorio WM**





**OSSERVATORIO  
WEALTH MANAGEMENT**  
*di Morri Rossetti & Franzosi*

Piazza Eleonora Duse, 2  
20122 Milano  
**MorriRossetti.it**

**Osservatorio-wealth.it**